


**ATTO COSTITUTIVO DEL COMITATO PROMOTORE
FNC (Fondazione Nazionale Conducenti)**

Art. 1 Costituzione e denominazione

I sottoscritti Signori:



dichiarano di costituire, e come dal presente atto costituiscono, un comitato operante per l'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, senza scopo di lucro, denominato Comitato Promotore "FNC" Fondazione Nazionale Conducenti, di seguito "Comitato".

Art. 2 Sede

2.1 Il comitato ha sede legale ad Venosa (PZ) in vicolo Olivento n. 6 La variazione della sede legale non comporta modifica dello statuto e potrà essere deliberata dall'Ufficio di Presidenza.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità del Comitato, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento delle relazioni nazionali ed internazionali del Comitato.

Art. 3 Attività costituenti l'oggetto sociale

3.1 Il Comitato non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo, e intende come scopo primario promuovere la costituzione di un nuovo ente senza finalità di lucro disciplinato dagli articoli 14 e ss. del Codice Civile, oppure in forma di trust secondo il dettato della Convenzione dell'Aja del 1985.

3.2 Nel promuovere e costituire il nuovo ente di cui sopra, il Comitato si propone di produrre le condizioni di base per un impegno di rete, duraturo, sulla visione dei beni comuni, attivando nuove infrastrutture sociali, democratiche, ed economiche.

3.3 Nel costituire il nuovo ente senza scopo di lucro, che si prefiggerà l'intento di federare più organizzazioni, il Comitato valuterà se raccomandare a questo la costituzione di uno o più veicoli legali di scopo – al nuovo ente accessori – che meglio consentano attività come l'acquisizione di beni comuni da gestire e valorizzare, la gestione di altre iniziative di natura più prettamente economica, o ad esempio la deduzione fiscale dell'importo delle donazioni da parte di patrocinatori e sponsor nella misura prevista dalla legge.




3.4 Il Comitato, nel perseguimento dei propri scopi, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, ivi comprese, nell'osservanza dei limiti imposti dalle leggi vigenti, attività di natura economica.

Art. 4 Atti del comitato

Il comitato è retto dallo Statuto che si allega al presente Atto, che esplica in maniera articolata i riferimenti ideali e l'attività del comitato, formandone parte integrante e sostanziale.

Art. 5 Consiglio Direttivo

In deroga alle norme statutarie, per il primo triennio l'Ufficio di Presidenza del comitato viene così costituito:



Art. 6 Fondo comune


Per avviare l'attività i soci fondatori verseranno una quota di euro 50,00 ciascuno, che andrà a costituire il fondo comune dell'associazione.

Art. 7 Registrazione

Le spese del presente atto e della sua registrazione, oltre alle altre spese annesse e dipendenti, sono a carico del comitato.

Magenta, li 11 Marzo 2023

I soci fondatori



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI
REG.TO AL. NUM. 139 SERIE 3
IMPOSTE LIQUIDATE PER € 200,00
Melfi, 16/03/2023

IL FUNZIONARIO
Maria Assunta VITUCCI
(*): Firma su delega del Direttore Provinciale
MARGHERITA ANNA MANTOVANI



STATUTO DEL COMITATO PROMOTORE
FNC (Fondazione Nazionale Conducenti)

Articolo 1 Costituzione

Ai sensi degli artt. 39 e seguenti del Codice Civile è costituito il Comitato Promotore denominato "FNC" Fondazione Nazionale Conducenti, di seguito "Comitato".

Articolo 2 Durata

La durata del Comitato è prevista fino al 31 dicembre 2024. Resta salva la possibilità di prorogarne ulteriormente la durata.

Articolo 3 Sede, delegazioni ed uffici

3.1. Il Comitato ha sede legale a Venosa (PZ) in vicolo Olivento N 6

3.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità del Comitato, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento delle relazioni nazionali ed internazionali del Comitato.

Articolo 4 Scopi, finalità ed attività

4.1 Il Comitato non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo, e intende come scopo primario promuovere la costituzione di un nuovo ente senza finalità di lucro disciplinato dagli articoli 14 e ss. del Codice Civile, oppure in forma di trust secondo il dettato della Convenzione dell'Aja del 1985.

4.2 Nel promuovere e costituire il nuovo ente di cui sopra, il Comitato si propone di produrre le condizioni di base per un impegno di rete, duraturo, sulla visione dei beni comuni, attivando nuove infrastrutture sociali, democratiche, ed economiche.

4.3 Nel costituire il nuovo ente senza scopo di lucro, che si prefiggerà l'intento di federare più organizzazioni, il Comitato valuterà se raccomandare a questo la costituzione di uno o più veicoli legali di scopo – al nuovo ente accessori – che meglio consentano attività come l'acquisizione di beni comuni da gestire e valorizzare, la gestione di altre iniziative di natura più prettamente economica, o ad esempio la deduzione fiscale dell'importo delle donazioni da parte di patrocinatori e sponsor nella misura prevista dalla legge.

4.4 Il Comitato, nel perseguimento dei propri scopi, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, ivi comprese, nell'osservanza dei limiti imposti dalle leggi vigenti, attività di natura economica.

4.5 In particolare, il Comitato potrà svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, fra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) costruire, sviluppando dei modelli economico-sociali innovativi ed offrendo un riferimento affidabile a tutte le esperienze di condivisione generativa, mutualistica, previdenziale ed assistenziale, una rete permanente per la tutela e lo sviluppo di beni comuni, intesi come beni che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e dei doveri di solidarietà ed utilità sociale, nonché al libero sviluppo di ogni persona, in vista della costituzione dell'ente senza scopo di lucro di cui sopra;



b) valutare una forma giuridica appropriata per l'ente senza scopo di lucro di cui sopra, e stabilirne finalità e termini di funzionamento ed ampliamento democratico e partecipato;

c) organizzare e promuovere attività di raccolta fondi ed iniziative di autofinanziamento per raggiungere le suddette finalità;

d) valorizzare il contributo partecipativo e generativo dei cittadini ai beni comuni e la componente della responsabilità e dei doveri solidarietà sociale ed intergenerazionale a fianco della tutela dei diritti, anche attivando una infrastruttura materiale e digitale volta a garantire l'effettività di processi partecipativi e di esercizio della sovranità popolare dentro e fuori il territorio nazionale, così favorendo l'esercizio degli strumenti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione italiana.

e) promuovere, a fianco dell'impegno sui beni comuni, l'ideazione di strumenti normativi di azione popolare, anche di disegni di legge nazionali, comunitari e di appropriate modifiche al codice civile;

f) studiare dal punto di vista giuridico, economico e sociologico il tema dei beni comuni, integrando le due dimensioni di titolarità del bene e modello di gestione e sviluppando un approccio innovativo, pluralistico, e multidisciplinare che evidenzia la necessità di adottare una gestione strutturalmente sostenibile del bene in un orizzonte di lungo periodo, con particolare attenzione alla tutela della salute, sicurezza, diritti e della dignità delle generazioni future e all'equilibrio intergenerazionale, vigilando sul rispetto e sull'attuazione del quadro normativo;

g) censire i beni comuni sul territorio nazionale, nonché le principali organizzazioni che se ne occupano, individuando le esperienze presenti di gestione dei beni comuni di maggiore interesse, valutandole anche con approccio comparato che tenga conto delle "migliori pratiche estere", in ambiti come l'utilizzo sostenibile e la tutela di suolo, foreste, boschi, flora e fauna, l'utilizzo sostenibile di sottosuolo, riserve di minerali e combustibili fossili, la protezione di atmosfera, aria ed elementi del clima, l'accesso all'acqua e a fiumi, laghi, mari, falde, flora e fauna marine l'uso civico degli spazi e la restituzione di grandi spazi per generare nuovo valore per città e comunità, l'accesso a borghi, ville, castelli ed altri elementi di patrimonio culturale, l'accesso ai musei, la disponibilità per uso comune e collettivo di aree verdi urbane ed extra-urbane, parchi e spiagge, il riuso di beni confiscati di valore sociale, economico e paesaggistico;

h) Individuare gli elementi di interesse collettivo per lo sviluppo di una mobilità sostenibile, in particolare affermando il necessario ammodernamento di strade, autostrade, reti ferroviarie e l'intermodalità del trasporto merci;

i) caldeggiare una gestione di tutti i servizi di interesse generale e locale sul territorio italiano volta a servire i diritti e i bisogni di cittadini ed utenti prima che a procurare profitto ai soggetti gestori e ai loro proprietari, siano essi pubblici o privati;

j) incoraggiare l'informazione indipendente in tutte le sue forme, e l'accesso critico alla conoscenza globale tramite il web e le nuove tecnologie, sottolineando il diritto alla privacy e alla protezione dei profili digitali personali di ognuno. Sostenere la priorità della vita umana, indirizzando lo sviluppo della tecnologia e della robotica al sostegno e al miglioramento della stessa e impedendone uno sviluppo antagonistico e conflittuale;

k) tutelare e promuovere istruzione e formazione, garantendo l'accesso universale alle persone presenti sul territorio nazionale – siano o no cittadini italiani – favorendo l'accesso al mondo del lavoro, prevedendo la formazione di appositi istituti professionali riconosciuti a sovvenzione statale;

l) tutelare e promuovere il diritto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, salvaguardandone la salute e sicurezza dei lavoratori, garantendone la realizzazione mediante forme di gestione nell'interesse comune ;

le Entrate

m) promuovere iniziative che affermino il diritto di tutti ad un cibo buono, pulito e giusto indipendentemente dal reddito personale o familiare;

n) favorire dibattiti, iniziative e progetti riguardanti la difesa delle libertà civili e l'equa amministrazione della giustizia, anche attraverso il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali;

o) favorire la trasformazione di un bene abbandonato o a rischio in un bene comune, eventualmente sostenendo le comunità locali che in tal senso si siano attivate;

p) confrontarsi, incoraggiando lo scambio di idee e competenze nonché la gestione condivisa di beni comuni, con portatori di interessi in ambiti vicini alle finalità istituzionali del Comitato come organizzazioni del terzo settore, comunità e organizzazioni sul territorio, fondazioni, investitori istituzionali, imprese economiche, finanziarie, bancarie e assicurative motivate da responsabilità sociale ed aperte ad investimenti ed attività ecologicamente sostenibili e ad impatto sociale istituzioni nazionali ed internazionali, amministrazioni regionali, città metropolitane e comuni, organizzazioni intermedie rappresentanti lavoratori, piccole e medie imprese e gestori di beni comuni;

q) intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati ed esperienze politiche, sociali ed economiche con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni, reti, gruppi anche informali di iniziativa civica e quanti altri operino in ambiti vicini alle finalità istituzionali del Comitato svolgendo altresì attività di studio e sensibilizzazione;

r) partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative, istituzioni ed enti pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli del Comitato, partecipando anche alla loro costituzione;

s) svolgere, nei limiti imposti dalla legge, attività di raccolta fondi sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, anche tramite la partecipazione a bandi di finanziamento pubblicati da enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, e la raccolta di sponsorizzazioni;

t) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali necessari per lo svolgimento delle proprie attività;

u) stipulare contratti, convenzioni, e comunque accordi di ogni genere e natura con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;

v) stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili;

w) amministrare e gestire i beni di cui il Comitato sia proprietario, locatario, comodatario, o comunque posseduti a qualsiasi titolo;

x) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta e indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

y) sostenere cause pilota di interesse comune, anche costituendoci parte civile in sede nazionale e/o internazionale;

z) svolgere qualsiasi attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi istituzionali;



aa) combattere ogni tipo di discriminazione di razza, orientamento sessuale, religioso e politico per un approccio più umanistico verso il genere umano.

Articolo 5 Patrimonio e finanziamento delle attività

5.1 Il patrimonio del Comitato è costituito:

- a) contributi volontari dei promotori e quote d'iscrizione;
- b) eventuali contributi volontari dei terzi;
- c) contributi dello Stato, Enti locali, Enti ed istituzioni pubbliche;
- d) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti al comitato a qualsiasi titolo;
- e) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o statali, nazionali e internazionali;
- g) entrate derivanti da attività direttamente connesse alle attività istituzionali.

5.2 Il patrimonio del comitato è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo al comitato e dai beni mobili o strumentali che pervengano al comitato in virtù della sua attività. Il patrimonio del comitato può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli promotori non possono chiedere la divisione del patrimoni o avanzare pretese sullo stesso.

5.3 I mezzi finanziari che pervengono al comitato vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma di un componente dell'Ufficio di Presidenza, delegato con delega scritta.

Articolo 6 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

L'Assemblea dei Promotori deve approvare entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

6.3 Durante la vita del Comitato è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.

Articolo 7 Membri del Comitato

7.1 Possono aderire al Comitato tutte le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti italiani o stranieri che operano in Italia, direttamente o indirettamente e le singole persone fisiche in rappresentanza di gruppi informali di azione civica in ambiti vicini alle finalità istituzionali del Comitato.

7.2 In particolare, sono membri del Comitato:

- Promotori;
- Referenti regionali e provinciali;
- Sostenitori.



Articolo 8 Promotori e referenti

8.1 La qualifica di "Promotori" è riconosciuta a tutti i soggetti italiani o stranieri operanti in Italia che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e a tutti quei soggetti che chiedano di aderire al Comitato ed ammessi su deliberazione dell'ufficio di presidenza, contribuiscano alla vita del Comitato ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in misura non inferiore a quella stabilita dall'Assemblea dei Promotori stessa. Lo status di Promotore non può essere trasmesso a terzi.

8.2 La nomina di "referenti" regionali avviene mediante approvazione dell'ufficio di presidenza, mentre quella dei referenti provinciali sotto candidatura da parte dei referenti regionali tramite istruttoria informativa presentata presso ufficio di presidenza, che si riserverà il diritto di confermare o revocare tale nomina. I referenti contribuiscono alla vita del comitato e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dall'assemblea dei promotori.

8.3 In casi particolari, con esplicita delibera, l'Assemblea dei Promotori può accettare da Promotori, referenti e sostenitori, contributi alla vita del Comitato, non in denaro, ma di altra natura – come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la corresponsione di lavoro o la fornitura di beni e servizi – in misura non inferiore a quella stabilita dall'Assemblea dei Promotori stessa.

8.4 In casi particolari, l'Assemblea dei Promotori può deliberare l'ammissione quali Promotori o referenti di soggetti come definiti ai punti 8.1 e 8.2 del presente Statuto con contributi in denaro ridotti o anche a titolo gratuito.

8.5 I "sostenitori" contribuiscono economicamente alla crescita del comitato tramite contributo economico volontario e/o di altra natura – come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la corresponsione di lavoro o la fornitura di beni e servizi.

Articolo 9 Esclusione e recesso

9.1 A seguito di documentata richiesta da parte di uno o più Promotori, l'Assemblea dei Promotori decide a maggioranza assoluta dei propri componenti, e non soltanto dei presenti l'esclusione di Promotori e referenti, previa istruttoria informativa presentata all'Assemblea dall'Ufficio di Presidenza.

9.2 L'esclusione può avvenire per grave inadempimento degli obblighi statutarî tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mancato conferimento dei contributi previsti dallo Statuto o deliberati dall'Assemblea dei Promotori;
- comportamenti e attività incompatibili con gli scopi del Comitato.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

9.2 I Promotori ed I referenti possono in ogni momento recedere dal Comitato, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Articolo 10 Diritti e doveri dei promotori

10.1 I soci promotori hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, l'approvazione del bilancio e per la nomina degli organi sociali del comitato, oltre al diritto di impugnare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita del comitato e alle attività sociali;
- ricevere periodicamente informazioni circa la vita del comitato;
- contribuire con il proprio sostegno personale e materiale alle attività del comitato, con la possibilità di ottenere un rimborso spese, quando precedentemente accordato con le cariche competenti.

10.2 I soci promotori hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti del comitato;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di versare eventuali contributi per i bisogni del comitato e deliberati dall'assemblea dei promotori;
- di svolgere le attività preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità del comitato.

10.3 I versamenti a favore del comitato possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento del comitato, né in caso di esclusione o di morte del promotore si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato.

Articolo 11 Organi del Comitato

11.1 Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea dei Promotori;
- il Presidente;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Segretario Generale;
- la Consulta dei referenti;

11.2 A garanzia della democraticità della struttura del comitato, si stabilisce che le cariche di Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza sono elettive.

Articolo 12 Assemblea dei Promotori

12.1 L'Assemblea dei promotori è l'organo sovrano del comitato. Essa è composta da tutti i promotori in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro Soci.

12.2 L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un componente dell'Ufficio di Presidenza. La convocazione dell'assemblea può essere comunque richiesta da almeno tre decimi dei promotori.

12.3 La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso di almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.



12.4 La convocazione si effettua anche con posta elettronica certificata (PEC), telefax o e-mail, confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. I promotori, ai fini dei loro rapporti con il comitato, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei Soci. L'assemblea dei promotori può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

12.5 L'Assemblea dei Promotori provvede a:

- attribuire le qualifiche di Promotore e di referente, e deliberare in merito all'esclusione dei propri membri, in base a quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 del presente Statuto;
- nominare i membri dell'Ufficio di Presidenza e revocarne la nomina a maggioranza dei propri componenti e non soltanto dei presenti;
- nominare il Presidente fra i membri dell'Ufficio di Presidenza a maggioranza dei propri componenti e non soltanto dei presenti;
- fissare programmi ed obiettivi del Comitato, e promuovere iniziative e progetti dando istruzioni all'Ufficio di Presidenza in merito alla loro realizzazione;
- determinare l'ammontare delle quote annuali a carico dei Promotori, dei referenti e dei sostenitori

12.6 L'Assemblea dei Promotori è costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti. Alle riunioni dell'Assemblea dei Promotori è ammessa la partecipazione in via telematica e la registrazione delle riunioni su supporto audiovisivo, a sostituzione effettiva della verbalizzazione cartacea della riunione. Il verbale cartaceo sarà redatto solo ed esclusivamente sulle decisioni intraprese dall'assemblea;

12.7 Il funzionamento dell'Assemblea dei Promotori potrà essere disciplinato in un separato regolamento approvato dall'Assemblea stessa, volto soprattutto ad assicurare un'organizzazione condivisa del governo del Comitato al di là della quotidianità operativa.

L'Assemblea dei Promotori provvede a deliberare eventuali modifiche statutarie e a decidere in merito allo scioglimento del Comitato. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento del Comitato devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea, e non soltanto dei presenti.

12.9 Le riunioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'assemblea dei promotori e pubblicato insieme alla registrazione video su apposita piattaforma dedicata ai promotori, individuata ed ufficializzata dall'ufficio di presidenza.

Articolo 13 Presidente del Comitato

13.1 Il Presidente è nominato fra i membri dell'Ufficio di Presidenza dall'Assemblea dei Promotori, resta in carica per tre esercizi e può essere riconfermato anche per più mandati.

13.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.

13.3 Il Presidente sorveglia sul buon andamento del Comitato e sulla trasparenza delle decisioni prese dai suoi organi e delle informazioni ad essi date, cura l'osservanza dello Statuto, anche promuovendone la riforma quando si renda necessario, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Promotori e dell'Ufficio di Presidenza e la debita valutazione dei pareri espressi dalla Consulta dei referenti.

13.4 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati dall'Assemblea dei Promotori e dall'Ufficio di Presidenza, ed adotta in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 14 Ufficio di Presidenza

14.1 L'Ufficio di Presidenza è composto da 3/11 membri nominati dall'Assemblea dei Promotori anche fra soggetti terzi.

14.2 I membri dell'Ufficio di Presidenza collaborano con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, e in ordine di anzianità di nomina ne fanno le veci in caso di assenza o impedimento.

14.3 I membri dell'Ufficio di Presidenza restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati.

14.4 L'Ufficio di Presidenza è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed in particolare provvede a:

- a) proporre il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo all'approvazione dell'Assemblea dei Promotori;
- b) identificare i settori di attività del Comitato nell'ambito delle finalità stabilite nel presente Statuto e degli intenti espressi dall'Assemblea dei Promotori;
- c) nominare il Segretario Generale;
- d) nominare i liquidatori ed evolvere il patrimonio residuo a seguito dello scioglimento del Comitato da parte dell'Assemblea dei Promotori;
- e) deliberare sulle questioni e gli affari sottopostigli dagli altri organi del Comitato;
- f) deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento di incarichi a collaboratori, consulenti, e responsabili operativi di aree come la comunicazione, l'ampliamento associativo, gli acquisti, le infrastrutture tecnologiche, la promozione culturale, l'autonomia finanziaria, ecc.;
- g) approvare e modificare gli eventuali regolamenti del Comitato, ad eccezione di quello datosi dall'Assemblea dei Promotori;
- h) ricevere e valutare le domande preparando un'istruttoria informativa da presentare in Assemblea dei Promotori ogni qualvolta ci siano richieste di ammissione o esclusione di Promotori e referenti;
- i) adottare ogni provvedimento necessario alla realizzazione degli scopi del Comitato.

14.5 L'Ufficio di Presidenza può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri membri.

14.6 L'Ufficio di Presidenza si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente del Comitato, che lo presiede. L'Ufficio di Presidenza è convocato in seduta straordinaria dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Promotori.

14.7 Il luogo di convocazione dell'Ufficio di Presidenza può essere stabilito ovunque sul territorio nazionale e internazionale. È ammessa la partecipazione in via telematica o telefonica, e la registrazione della riunione su supporto audiovisivo. L'Ufficio di Presidenza è convocato tramite invio di posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli membri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno mantenere aggiornati. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora di convocazione e deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione o entro 24 ore in tutti i casi di urgenza.

14.8 L'Ufficio di Presidenza è costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e le sue deliberazioni sono prese sulla maggioranza dei presenti.

14.9 Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza potranno tenersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio o video collegati, a condizione che:

- sia pienamente consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alle relative votazioni, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

14.10 La riunione dell'Ufficio di Presidenza è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal membro di più anziana nomina.

14.11 Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal soggetto verbalizzante allegando il supporto audiovisivo. Tali verbali dovranno essere condivisi via mail o tramite il gruppo social dedicato ai promotori.

Articolo 15 Segretario Generale

15.1 Il Segretario Generale è nominato dall'Ufficio di Presidenza tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nell'ambito delle finalità del Comitato, resta in carica per il mandato dell'Ufficio di Presidenza che lo ha eletto, e può essere riconfermato anche per più mandati.

15.2 Il Segretario Generale è il responsabile operativo del Comitato, ed in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa del Comitato, nonché alla promozione delle singole iniziative, predisponendo i mezzi necessari alla loro concreta attuazione di concerto con il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti e responsabili d'area nominati dall'Ufficio di Presidenza;
- esegue, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni dell'Assemblea dei Promotori e dell'Ufficio di Presidenza, nonché agli atti del Presidente;

• cura i rapporti di carattere continuativo con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati e altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative del Comitato;

15.3 In assenza della nomina del segretario generale, i compiti sopracitati verranno assorbiti ad interim dal presidente dell'ufficio di presidenza.

Articolo 16 Consulta dei referenti

16.2 La Consulta dei referenti esprime pareri e raccomandazioni non vincolanti sulle iniziative e gli intenti del Comitato a maggioranza.

16.2 La Consulta dei referenti è composta da tutte le persone fisiche in rappresentanza di gruppi anche informali di azione civica, le persone giuridiche pubbliche e private e gli enti italiani o stranieri. L'Ufficio di Presidenza può nominare altri membri della Consulta tra importanti testimoni di buone pratiche dei beni comuni e soggetti nel mondo della cultura, della scienza e delle professioni distinti per indipendenza di giudizio, autorevolezza e statura morale, che durano in carica per la durata dell'Ufficio di Presidenza che li ha nominati. Il Presidente del Comitato è membro di diritto della Consulta dei referenti e la presiede.

16.3 La Consulta dei referenti si riunisce su richiesta di almeno la maggioranza dei referenti, o su richiesta di almeno un terzo dei Promotori, o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

16.4 La Consulta dei referenti vigila sulla realizzazione delle finalità del Comitato, formula proposte in merito allo sviluppo di iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi del Comitato, esprime pareri sui progetti che il Comitato intende promuovere, e ne valuta i risultati.

Art. 17. Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno una durata triennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del medesimo.

Art. 18. Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, comunque occasionale e attuata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, il comitato dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 19. Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 20 Scioglimento e destinazione del patrimonio

20.1 Il Comitato potrà sciogliersi al 31 dicembre 2024 fatta salva la possibilità di prorogare tale termine, o in ogni caso al momento della costituzione dell'ente senza scopo di lucro di cui all'art. 4.1 del presente Statuto, di cui il Comitato è promotore. Con lo scioglimento, il patrimonio del Comitato è devoluto a detto ente.



20.2 Qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 21.1 o lo scopo del Comitato non possa essere raggiunto, l'Assemblea dei Promotori ne delibera lo scioglimento, e l'Ufficio di Presidenza nomina uno o più liquidatori.

20.3 Nel caso lo scopo del Comitato non sia raggiunto, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti al momento della liquidazione dopo il pagamento di ogni passività dovranno essere destinate in favore di organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 21 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Magenta, lì 11 Marzo 2023



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI
REG.TO AL NUM. 439 SERIE 3
IMPOSTE LIQUIDATE PER € 200,00
Melfi, 16/03/2023

